



Dott.ssa Barbara Perra

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n. 111

Via Lepanto n.122
Oristano
C.F. PRRBBR70D59G113G
P. IVA 01101920955

Uff. Via Canepa n.3 09170 – Oristano
Tel. 3338797165
Cell. 3282043318
[Mail: studio@studioperra.com](mailto:studio@studioperra.com)
[Pec: barbaraperra@pec.it](mailto:barbaraperra@pec.it)

Professionista certificato UNI 11511

OGGETTO: E' emergenza per tutti i bilanci

Deroga alla continuità aziendale pure per i consolidati

In tempi di pandemia la deroga al presupposto della continuità aziendale si applica anche ai bilanci consolidati redatti secondo i principi nazionali. L'Organismo italiano di contabilità ha messo in consultazione il nuovo documento interpretativo con cui precisa che la disposizione del comma 2 dell'art. 38-quater della legge 17 luglio 2020, n. 77, rubricata «Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio», si estende a tutti i documenti redatti sino al 31 dicembre 2020.

Il richiamo operato dalla norma ai soli bilanci d'esercizio deve aprire ad un'applicazione estensiva analogica. Sarebbe illogico che una società che redige il bilancio d'esercizio in continuità, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 38-quater citato, dichiarò al contempo nel proprio bilancio consolidato l'assenza di continuità aziendale.

L'Oic si è dunque premurato di intervenire per colmare una zona grigia della normativa emergenziale andando a fare sponda alla ricerca di Bankitalia che ha indicato in questi giorni come una società su sei abbia possibili problemi di sottocapitalizzazione.

Così, qualora le imprese fossero obbligate a derogare ai principi di funzionamento per adottare criteri di dying concern la stragrande maggioranza sarebbe costretta ad alzare bandiera bianca, perché difficilmente in grado di intervenire con aumenti di capitale per il ripristino delle condizioni di legalità per restare sul mercato.

Come noto, l'art. 38-quater, comma 2 della legge 77/2020 prevede la facoltà da parte delle imprese, esercitabile per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021), di effettuare la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Come dire che ciò che vale è il passato non l'immediato futuro.

Il tenore letterale dell'art. 38-quater sembra non prevedere la possibilità di deroga per i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio ma non in corso al 31 dicembre 2020. Si pensi, ad esempio, a quelli che chiudono al 30 giugno 2020. In assenza di uno specifico riferimento normativo per tali bilanci, l'Oic, tuttavia, ritiene che si possa applicare in via analogica quanto previsto dal comma 2 della norma.

Dunque nella redazione dei bilanci 2020 e 2021, cioè al 30 giugno 2020 o al 31 dicembre 2020 o al 30 giugno 2021, si può applicare la deroga se nel bilancio dell'esercizio precedente la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuità aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11.

Più precisamente con riferimento ai bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 la società può applicare la deroga prevista dal comma 2 dell'art. 38-quater qualora:

(i) nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi dei par. 21 e 22 dell'Oic 11, senza che la società si fosse avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell'art. 38-quater della legge 77/2020 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'art. 7, comma 2 della legge 40/2020 in tema di «Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio», ovvero

(ii) nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell'art. 38-quater della legge 77/2020 o della deroga dell'art. 7, comma 2 della legge 40/2020.

Ovviamente, occorrerà uno specifico richiamo di informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione con precisazione delle scelte operate dalle società dando anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare a operare nel prossimo futuro.